

Milano, 10 aprile 2020

DL n. 23 dell'8 aprile 2020, noto come "Decreto Liquidità", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 94 del 8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020

CAPO II

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese

L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali conseguente all'epidemia COVID-19 sta determinando una situazione anomala che coinvolge anche imprese che, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in possibili ricadute, profonde, ma auspicabilmente temporanee, sulle prospettive di continuità aziendale nonché in possibili patologiche perdite di capitale che non riflettono le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte.

Il Decreto in esame ha di conseguenza previsto alcune norme derogatorie, in via temporanea, del Codice Civile al fine di far fronte alle possibili situazioni anomale di cui sopra.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

- *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4), e 2545 duodecies del codice civile.*

In presenza di perdite societarie, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese.

In quest'ottica, la previsione in esame mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi Covid-19, ponga gli Amministratori di un numero elevato di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

Si prevede infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (9 aprile 2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli del codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482 *ter* in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

- 1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.*
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.*

Come si legge nella relazione illustrativa al Decreto, la norma derogatoria intende neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale situazione di crisi economica e finanziaria sui conti aziendali, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano già autonomamente in una situazione di perdita di continuità.

La norma, di non facile lettura e per la quale si attendono auspicabili interventi chiarificatori, sembra avere come finalità:

- quella di consentire che il giudizio sulla continuità aziendale venga espresso basando le valutazioni sulla situazione di fatto esistente al 23 febbraio 2020, data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13);
- quella di favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo una rappresentazione della realtà con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 29 aprile 2020.

Al riguardo, con l'occasione, si segnala la Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano emanata in data 11 marzo secondo cui, per far fronte all'emergenza Covid 19 "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto". La Massima in commento è sicuramente utile in quanto evidenzia che le misure dettate dall'emergenza in corso superano, in generale, eventuali mancanze dello Statuto (ossia della clausola che consenta le riunioni "non fisiche" di cui all'art. 2370, comma 4, codice civile per le assemblee e all'art. 2388, comma 1, secondo periodo, codice civile per i CdA) ovvero le clausole (di prassi inserite negli Statuti societari) che richiedano la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario. Pertanto, secondo quanto

indicato in tale Massima le riunioni potranno tenersi mediante diversi mezzi di comunicazione e con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, con la condizione che nel luogo in cui si tiene il consiglio di amministrazione o l'assemblea sia presente il Segretario (ovvero il Notaio in caso di assemblea straordinaria).

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

- *Ai finanziamenti effettuati a favore della società dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 aprile 2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.*

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

La *ratio* degli articoli 2467 e 2497 *quinquies*, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale, e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

Rimangono disponibili per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

I migliori saluti

STUDIO BRAMANTE
dott.ssa Lucia Bramante